

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33548 Anno 2026  
Presidente: ANDREAZZA GASTONE  
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA  
Data Udienza: 01/07/2026

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Mario Duca, nato a Malta, il 21/10/1958

Fabio Mancinelli, nato a Roma, il 30/05/1981

Maurizio De Dominicis, nato a Roma, il 12/10/1980

Francesco Luigi Ziccheddu, nato a Ozieri, il 25/09/1981

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/10/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;

uditi i difensori: avv. Luciano Paris, in sostituzione dell'avv. Giacomo Umberto Lunghini, per Duca Mario; avv. Mauro Marconi, per Mancinelli Fabio; avv. Salvatore Cavallaro, per Ziccheddu Francesco Luigi, e, in sostituzione dell'avv. Dario Proietti, per De Dominicis Maurizio; avv. Aldo Niccolini, per Ziccheddu Francesco Luigi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento degli appelli di Mancinelli, De Dominicis e Ziccheddu, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado emessa il 27 marzo 2024 dal Tribunale di Roma, per reati fiscali, così statuendo, per quanto qui rileva:

- per Ziccheddu Luigi Francesco, ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi B), C) ed F) e ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di cui ai capi E), G), N) ed O), rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale;
- per De Dominicis Maurizio, ha confermato la condanna per il capo F) d'imputazione, previa dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo E) d'imputazione, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione;
- per Mancinelli Fabio, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), riducendo la pena ad anni uno di reclusione;
- per Duca Mario, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione relativamente al capo C) dell'imputazione e la confisca per equivalente del profitto del reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ziccheddu Francesco Luigi, per il quale residuano i reati di cui ai capi: B) art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 settembre 2015; C) art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 settembre 2015; F) art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 settembre 2016.

In particolare, al capo B, per quanto qui rileva, si contesta a Ziccheddu, quale legale rappresentante della STK Europe Ltd, nonché quale amministratore di fatto della LS & D Logistics & Services Development s.r.l., e a Mancinelli, quale legale rappresentante della seconda società, la mancata presentazione, in concorso, delle dichiarazioni IVA e sui redditi relativi a quest'ultima società, mancando così di corrispondere ai fini Iva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.

Al capo C, per quanto qui rileva, si contesta a Ziccheddu, quale legale rappresentante della STK Europe Ltd, nonché quale amministratore di fatto della rappresentanza fiscale in Italia della società, e a Duca, quale legale rappresentante di tale rappresentanza fiscale, l'omessa indicazione in dichiarazione, in concorso, di elementi attivi pari a euro 2.058.491,00, con un'Iva evasa di euro 452.868,00.

Al capo F, per quanto qui rileva, si contesta a Ziccheddu, quale legale rappresentante della STK Europe Ltd, nonché quale amministratore di fatto della

LS Logistics & Services s.r.l., e a De Dominicis, quale legale rappresentante della seconda società, la mancata presentazione, in concorso, delle dichiarazioni IVA e sui redditi relativi a quest'ultima società, mancando così di corrispondere ai fini Iva la somma complessiva di euro 3.558.023,00.

2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta ed insanabile dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., assumendo che al ricorrente non sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto il decreto di citazione in giudizio per il grado di appello.

A sostegno di tale censura, si evidenzia che: (i) Ziccheddu aveva validamente eletto domicilio per le notificazioni presso l'abitazione sita in Velletri, conformemente a quanto previsto dall'art. 161 cod. proc. pen.; (ii) la relata di notifica riportava che il 30 maggio 2025 il decreto non era stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e, il medesimo giorno, era stato effettuato il deposito dell'atto, con comunicazione circa l'avvenuto deposito senza che si fosse proceduto alla ricerca dell'imputato; (iii) il 10 luglio 2025 veniva disposto il rinvio dell'udienza al 30 ottobre 2025, in ragione del mancato perfezionamento della notifica allo stesso imputato Ziccheddu; (iv) all'udienza del 30 ottobre 2025 non veniva effettuato alcun accertamento circa la predetta notifica.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dibattimentali concernenti il ruolo svolto da Ziccheddu, lamentando altresì l'omessa considerazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa, redatta dal prof. Busato e dalla dott.ssa Caponi.

2.3. In terzo luogo, la difesa si duole della violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e di vizi della motivazione con riguardo all'iter argomentativo seguito dalla Corte di appello, sostenendo che quest'ultima si è limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, senza svolgere un'autonoma valutazione critica delle risultanze processuali e recependo *per relationem* le conclusioni già espresse in ordine alla natura fittizia delle società interposte e all'inesistenza delle operazioni di vendita contestate.

2.4. Con un quarto motivo di ricorso, la difesa denuncia la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nell'imputato il soggetto attivo dei reati contestati ai capi B) ed F). In particolare, si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l'imputato medesimo quale amministratore di fatto delle società LS e D Logistics & Services Development s.r.l. (capo B) e LS Logistics & Services s.r.l. (capo F), senza fornire un'adeguata motivazione in ordine agli elementi dimostrativi dell'effettivo esercizio dei poteri gestori e di coordinamento e senza confrontarsi con le specifiche deduzioni

difensive formulate sul punto. La difesa lamenta, inoltre, l'omessa valutazione della consulenza tecnica – a firma di Busato e Caponi – dalla quale emergerebbero i limiti strutturali dell'accertamento svolto, tali da impedire la determinazione dell'IVA effettivamente evasa. Secondo il ricorrente, sarebbe stato altresì necessario verificare le fatture di vendita, i beni oggetto delle operazioni e i relativi destinatari; profili che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato.

2.5. Con un ultimo motivo di doglianza, l'imputato lamenta vizi della motivazione e violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'uso probatorio delle presunzioni tributarie.

In particolare, si sostiene che la sentenza di primo grado ha fondato la ricostruzione dell'imponibile esclusivamente sulla presunzione secondo cui la merce importata era integralmente destinata alla rivendita al dettaglio, senza considerare che la STK Europe Ltd svolgeva anche attività di vendita all'ingrosso in favore di altre società. La difesa evidenzia, inoltre, che la società applicava il meccanismo del *reverse charge*, sicché l'IVA dovuta non avrebbe potuto essere automaticamente determinata sulla base del solo valore degli acquisti. Nondimeno, la Corte territoriale avrebbe presunto che l'IVA evasa coincidesse con l'importo calcolato sugli acquisti effettuati, omettendo di verificare le successive operazioni imponibili, le fatture di vendita, i beni effettivamente ceduti e i relativi destinatari. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, l'inattendibilità della ricostruzione dell'imposta ritenuta evasa e, conseguentemente, l'insufficienza del quadro probatorio a fondare l'affermazione di responsabilità.

2.6. Con memoria depositata il 12 giugno 2026, la difesa evidenzia un errore nel calcolo della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), erroneamente indicata, nel calcolo operato dai giudici di merito, al 26 agosto 2026. La difesa sostiene che non dovessero essere computati i 60 giorni di rinvio dell'udienza del 24 gennaio 2022, poiché determinati dall'impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210 cod. proc. pen. e non dell'imputato o del suo difensore; pertanto, le sospensioni complessive ammontano a 267 e non 327 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione il 27 giugno 2026.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ha altresì presentato ricorso la difesa di Duca, chiedendone l'annullamento.

3.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte si duole di vizi motivazionali del provvedimento, nonché dell'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della presunzione tributaria di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1977.

Ad avviso del ricorrente, la presunzione di cessione/rivendita in questione non fornisce un reale indizio sul fatto che la merce acquistata sia stata effettivamente

rivenduta; di conseguenza, ai fini dell'accertamento della commissione del fatto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi probatori a supporto della contestazione.

Inoltre, la motivazione sarebbe carente relativamente alla prova del periodo d'imposta in cui i beni sarebbero stati venduti, nonché contraddittoria nella parte in cui imputerebbe alla rappresentanza italiana della società STK Europe Ltd la responsabilità connessa agli adempimenti fiscali – ossia la registrazione e il versamento dell'Iva – per il solo fatto che la società maltese sarebbe un soggetto fittizio.

3.2. Con un secondo motivo, si denunciano la manifesta illogicità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato circa il ruolo di legale rappresentante della rappresentanza fiscale italiana della società STK Europe Ltd riconosciuto all'imputato Duca.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero fondato la propria decisione sull'interessamento dimostrato da Duca nella gestione aziendale della società maltese – consistito in colloqui con le autorità maltesi per la risoluzione delle problematiche fiscali e la sottoscrizione della risoluzione del contratto di concessione del portale per le vendite con la società Logistics & Services Development s.r.l. – ossia sulla base di elementi probatori che non riguarderebbero la rappresentanza fiscale italiana. La motivazione del provvedimento risulterebbe altresì contraddittoria, poiché dalla documentazione agli atti non emergerebbe né che l'imputato fosse a conoscenza della dichiarazione IVA, né che avesse materialmente provveduto alla sua presentazione.

3.3. Con un terzo motivo, la parte censura il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la confisca per equivalente in misura pari all'ammontare dell'imposta evasa nei confronti degli imputati Duca e Ziccheddu.

La sentenza sarebbe illegittima per violazione di legge, poiché avrebbe confiscato l'intero profitto in capo a ciascun concorrente, senza osservare la giurisprudenza di legittimità sul punto – la quale esclude ogni forma di solidarietà passiva e prevede l'applicazione della confisca per ogni concorrente, limitatamente a quanto da lui conseguito.

In aggiunta, il provvedimento sarebbe illogico e contraddittorio, per avere i giudici di merito riconosciuto il Duca quale soggetto beneficiario del profitto, sulla base del ruolo formale da lui ricoperto, omettendo di considerare che i conti su cui venivano accreditate le somme erano intestate a Ziccheddu.

3.4. Con un quarto motivo, si lamentano la violazione di legge e vizi motivazionali, relativamente alla determinazione del profitto confiscabile.

In particolare, la quantificazione dell'imposta evasa a fondamento della confisca applicata sarebbe stata effettuata solamente sulla base della presunzione di cessione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997.

3.5. Con un quinto motivo di ricorso, ci si duole del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, non hanno individuato la giusta cornice edittale da applicare e, dall'altro, non hanno comunque argomentato le ragioni per cui hanno ritenuto opportuno discostarsi dal minimo edittale. In particolare, si evidenzia che i fatti sono contestati come commessi il 15 settembre 2015 e, di conseguenza, la pena avrebbe dovuto essere individuata tra uno e tre anni di reclusione, come previsto fino all'entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019. La parte lamenta altresì la divergenza del trattamento sanzionatorio tra gli imputati, censurando la carenza di motivazione sul punto.

3.6. Con memoria del 12 giugno, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di infedele dichiarazione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato.

A sostegno di tale conclusione, la difesa evidenzia che il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione e, nel caso di specie, ciò sarebbe avvenuto l'11 settembre 2015 – e non il 30 settembre 2015 come risulta dal capo di imputazione. In aggiunta, vi sarebbero stati errori nel calcolo del periodo di sospensione della prescrizione relativamente (i) all'astensione degli avvocati all'udienza del 18 ottobre 2018 e (ii) al legittimo impedimento del difensore dei soggetti da escutere ex art. 210 cod. proc. pen. all'udienza del 24 gennaio 2022. Dunque, dall'11 settembre 2015 sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione del reato, pari a complessivi dieci anni, a cui si dovrebbero aggiungere 267 giorni di sospensione, giungendosi così, alla data finale del 5 giugno 2026.

4. Anche Mancinelli Fabio ha presentato ricorso per cassazione, corredato di tre motivi, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 40 cod. pen.

4.1. Con il primo motivo, la difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente esclusivamente sulla base del ruolo da lui ricoperto, ossia quello di amministratore di diritto della società Logistics & Services Development s.r.l.

Secondo la prospettazione difensiva, tale qualità dell'imputato non sarebbe di per sé idonea a provare la sussistenza del dolo specifico previsto dal reato tributario a lui contestato, poiché non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza degli inadempimenti fiscali, in presenza di un amministratore di fatto.

4.2. Con un secondo motivo, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe individuato alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare la consapevolezza di Mancinelli rispetto al meccanismo evasivo o al superamento della soglia di punibilità.

4.3. Con un terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio nella parte in cui, per un verso, riconosce la marginalità del suo ruolo, l'assenza di precedenti penali, la scarsa intensità del dolo e, per altro verso, lo condanna alla pena di un anno di reclusione.

4.4. Con memoria dell'11 luglio 2026, l'imputato, tramite il difensore, ha presentato un ulteriore motivo di doglianza, avente ad oggetto la violazione di legge e vizi motivazionali relativamente all'uso probatorio delle presunzioni tributarie.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, poiché avrebbero ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato sulla base di presunzioni legali previste dalla normativa tributaria. La giurisprudenza di legittimità, invece, valuterebbe tali circostanze come un mero elemento indiziario.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche De Dominicis, con unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizi motivazionali.

Il ricorrente si duole della contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento, per avere la Corte distrettuale: (i) rideterminato la pena da anni uno e mesi sei di reclusione ad anni uno e mesi otto di reclusione, nonostante l'estinzione del reato di cui al capo E d'imputazione e la conferma della concessione delle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado; (ii) omissis di indicare nel dispositivo la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primo grado.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso di Ziccheddu è fondato.

1.1. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, idonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa

notificazione, di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Rv. 288787; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).

Nel caso di specie, dagli atti emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello, per l'udienza del 10 luglio 2025, non risulta essere stato ritualmente notificato all'imputato. In particolare, sebbene il ricorrente avesse eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., il tentativo di notificazione a mezzo posta presso tale domicilio non era andato a buon fine, per temporanea assenza del destinatario, con successivo deposito dell'atto e perfezionamento della compiuta giacenza il 10 giugno 2025. L'atto, tuttavia, non veniva ritirato dall'imputato.

La stessa Corte di appello, preso atto del mancato perfezionamento della notificazione, disponeva il rinvio dell'udienza del 10 luglio 2025 proprio al fine di rinnovare la notificazione del decreto di citazione. Tuttavia, per la successiva udienza del 30 ottobre 2025, la notificazione era stata rinnovata esclusivamente nei confronti di un coimputato, senza che analoga attività fosse eseguita nei confronti del ricorrente, il quale veniva dichiarato assente. Da ciò deriva la nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello, celebrato in assenza di una valida *vocatio in iudicium* dell'imputato. Depongono a favore della mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario – e, dunque, della nullità assoluta – sia il mancato ritiro dello stesso, depositato in giacenza, sia la stessa decisione della Corte territoriale di rinviare l'udienza per il mancato perfezionamento della notificazione, senza poi provvedere alla rinnovazione della notificazione nei confronti del ricorrente per la nuova udienza.

1.2. Premessa la mancata instaurazione del contraddittorio in grado di appello, deve rilevarsi che – come correttamente eccepita dalla difesa del ricorrente – dall'esame degli atti risulta che, relativamente ai capi B) e C), il termine di prescrizione è *medio tempore* maturato.

I reati, di cui agli artt. 5 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, sono contestati come commessi il 30 settembre 2015, ma il secondo dei due è stato effettivamente commesso l'11 settembre 2015, data di presentazione della dichiarazione fiscale.

Computando a partire dal 30 settembre 2015, data di commissione del reato più recente, il termine complessivo di 10 anni risultante dagli artt. 17, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000, 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen., secondo il regime applicabile *ratione temporis*, si giunge alla data del 30 settembre 2025. Devono poi essere considerate le seguenti sospensioni della prescrizione: dal 18 ottobre 2018 al 9 gennaio 2019, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata da organismi di categoria (83 giorni, da computarsi per intero, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.; *ex plurimis*, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); dal 20 marzo 2020 all'11 gennaio 2021 (da

computarsi 64 giorni, in applicazione del regime vigente per l'epidemia COVID-19); dal 29 aprile 2021 al 28 giugno 2021, per legittimo impedimento del difensore (da computarsi 60 giorni); dal 15 aprile 2022 al 20 settembre 2022, per legittimo impedimento del difensore (da computarsi 60 giorni). Non si può invece computare il periodo dal 24 gennaio 2022 al 15 aprile 2022, contrariamente a quanto fatto dei giudici di merito, perché il rinvio dell'udienza è stato determinato dall'impedimento dei difensori di testimoni ex art. 210 cod. proc. pen. e non di imputati del presente procedimento o loro difensori. Pertanto, le sospensioni complessive ammontano a 267 e non a 327 giorni, con conseguente maturazione della prescrizione il 27 giugno 2026, per il reato di cui al capo B), e il precedente 8 giugno per il reato di cui al capo C).

1.3. Va poi ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 5438 del 1/12/2011; Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. Un., n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403; Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220511).

1.4. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso diversi dal primo, nella parte in cui

si riferiscono ai reati prescritti, renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, per una rivalutazione del quadro istruttorio.

1.5. In conclusione, la dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) assume priorità logica rispetto al rilevato difetto di instaurazione del contraddittorio in grado di appello, che a sua volta provoca l'assorbimento delle doglianze riferite al restante capo F), non prescritto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Ziccheddu Luigi Francesco: senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C) estinti per prescrizione, e con rinvio, quanto al restante reato di cui al capo F), ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, perché proceda a nuovo giudizio, previa corretta instaurazione del contraddittorio.

2. Anche il ricorso di Duca, condannato per il solo capo C), è fondato.

2.1. Occorre premettere che, come già osservato quanto alla posizione di Ziccheddu (punti 1.2. - 1.4. del Considerato in diritto, a cui si rimanda), il capo C) d'imputazione contestato risulta essere prescritto.

2.2. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché l'eventuale accoglimento delle doglianze difensive riferite alla responsabilità penale – ovvero le prime due – renderebbe comunque necessario un annullamento con rinvio al giudice di secondo grado. Né può dirsi che tali doglianze siano manifestamente infondate, perché attengono, almeno in parte, a questioni di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito e non risultano formulate in modo non specifico, essendo caratterizzate da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa.

2.3. Alla rilevata prescrizione del reato conseguono l'assorbimento della quinta doglianza, in quanto riferita al trattamento sanzionatorio, e la revoca della confisca, disposta per equivalente.

Quanto a quest'ultimo profilo, va osservato che il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen., in quanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibile

nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025; Rv. 289627-02; Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488 - 01).

Nel caso di specie, i fatti per cui si procede sono stati commessi nel 2015, ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. (6 aprile 2018), con la conseguenza che la confisca per equivalente non può essere applicata al reato prescritto.

2.4. Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti di Duca Mario, per essere il reato di cui al capo C) estinto per prescrizione, con revoca della confisca disposta nei suoi confronti.

3. Il ricorso di Mancinelli Fabio – ritenuto responsabile del reato di cui al capo B) – è inammissibile.

3.1. I primi due motivi di impugnazione, aventi ad oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e il ruolo di prestanome dell'imputato, sono inammissibili.

La Corte d'appello, con una motivazione sintetica (pagg. 30 - 31), ma adeguata, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto colpevole l'imputato per il reato a lui contestato. Da un lato, i giudici hanno correttamente richiamato i principi giurisprudenziali in materia, secondo cui l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è responsabile – in quanto consapevole – degli oneri fiscali che discendono dall'amministrazione della società. Va infatti ricordato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (*ex multis*, Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969).

Nel caso di specie, l'imputato non ha dedotto di avere assunto l'incarico a sua insaputa e, conseguentemente, non poteva non essere consapevole degli oneri fiscali e della strumentalizzazione della società a scopo di frodi tributarie. Dall'altro lato, i giudici hanno concordato con quanto statuito dal Tribunale, rinviando – implicitamente – al provvedimento di primo grado circa il riconoscimento della responsabilità penale, nonché relativamente alla prova del dolo specifico, desumibile dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta. A ciò si aggiunge che l'imputato non ha allegato di essere stato vittima di un errore da parte dei professionisti a cui era stata affidata la contabilità e, comunque, le imposte dovute e non dichiarate non erano state pagate neanche successivamente, a conferma della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione. A tali affermazioni la

difesa contrappone un tentativo di rivalutazione del quadro istruttorio, diretto ad asserire un'inconsapevolezza dell'attività svolta, che trova piena smentita negli atti di causa, basandosi su un inesistente automatismo causale tra la presenza di un amministratore di fatto e l'esonero da responsabilità dell'amministratore di diritto.

3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui la parte denuncia vizi motivazionali connessi al trattamento sanzionatorio.

Sul punto, la Corte distrettuale ha dato conto, con motivazione logica e congrua, dei criteri seguiti nella rideterminazione della pena in diminuzione, ritenendo di non poter applicare il minimo, vista l'entità dell'evasione, ma generosamente attestandosi al di sotto del medio edittale. Le censure formulate dal ricorrente si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, non riconducibile alla prospettazione di lacune o vizi logici della motivazione.

3.3. Il motivo aggiunto, con cui la parte lamenta l'applicazione delle presunzioni tributarie ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., infatti, l'inammissibilità dei motivi principali del ricorso si estende ai motivi nuovi, a prescindere dal loro contenuto (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).

Ad ogni modo, deve ricordarsi che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Rv. 284036). E ciò non si è verificato nel caso di specie, perché il profilo delle presunzioni tributarie rappresenta un punto non toccato dall'impugnazione principale.

Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, il motivo è anche intrinsecamente inammissibile. La difesa si limita infatti al richiamo di principi giurisprudenziali, tanto pacifici quanto irrilevanti nel caso di specie, senza spiegare come le richiamate presunzioni tributarie avrebbero in concreto operato in relazione alla posizione dell'imputato e senza sottoporre a specifica critica né la sentenza impugnata né quella di primo grado.

3.4. Per questi motivi, il ricorso di Mancinelli deve essere dichiarato inammissibile.

Come chiarito da questa Corte (*ex plurimis*, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la valida instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare

d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

4. Il ricorso di De Dominicis è fondato nella parte in cui rileva l'errore commesso dalla Corte distrettuale nel determinare la pena.

4.1. Nel provvedimento impugnato (pag. 31), la Corte distrettuale espone il percorso argomentativo seguito, recependo gli interventi normativi incidenti sulla cornice edittale del reato contestato – ritenuti applicabili in osservanza del principio del *favor rei* – nonché dando conto delle ragioni che giustificano lo scostamento dalla pena base e dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche al caso di specie. In tal modo, perviene, in motivazione, alla determinazione della pena in misura pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, in questo confermando la sentenza di primo grado (pag. 48). Incoerentemente con la motivazione giunge però a determinare la pena, nel dispositivo, in un anno e otto mesi di reclusione, così violando anche il divieto della *reformatio in peius*.

4.2. Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena – di cui l'imputato lamenta il mancato riconoscimento in appello, pur essendo la stessa stata riconosciuta in primo grado – va rilevato che la Corte distrettuale (pag. 36), ancorando la propria decisione a quella del Tribunale (pag. 48), ha espressamente ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio, che ha effettivamente confermato anche in dispositivo ("Conferma nel resto l'impugnata sentenza"). La relativa censura difensiva è, dunque, infondata.

4.3. In conclusione, quanto alla posizione di De Dominicis, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena, che può essere direttamente rideterminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., sulla base della statuizione dei giudici di merito, in un anno e quattro mesi di reclusione. Il ricorso dello stesso De Dominicis deve essere invece rigettato nel resto.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Duca Mario, per essere il reato di cui al capo C) estinto per prescrizione, e revoca la confisca disposta nei suoi confronti.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ziccheddu Luigi Francesco: senza rinvio, per essere i reati di cui ai capi B) e C) estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, quanto al restante reato di cui al capo F).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De Dominicis Maurizio, limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione e rigetta nel resto il ricorso dello stesso De Dominicis.

Dichiara infine inammissibile il ricorso di Mancinelli Fabio, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2026.

Il Consigliere estensore  
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente  
Gastone Andreazza